

Corte di Cassazione, Sezione I civile

Sentenza 8 marzo 2016, n. 4499

Integrale

Demansionamento - Verifica dell'equivalenza delle mansioni - Accertamento circa l'aderenza alla specifica competenza del lavoratore - Tutela della professionalità acquisita - Esclusione della violazione dell'art. 2103 cc - Adeguatezza e congruità della motivazione - Rigetto del ricorso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente

Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5767/2013 proposto da:

(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale notarile in atti;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) - (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio ((OMISSIS)) degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 836/2012 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 05/09/2012 R.G.N. 591/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/2015 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico;

udito l'Avvocato (OMISSIS);

udito l'Avvocato (OMISSIS) per delega Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 86/2011 il Tribunale di Genova, pronunciandosi sul ricorso proposto da (OMISSIS), Direttore della Divisione Sinistri della (OMISSIS)- (OMISSIS), dichiarava che il ricorrente aveva subito a far data dall'ottobre 2007 e sino al luglio 2008 un demansionamento imputabile alla società convenuta.

Condannava quindi quest'ultima al risarcimento dei relativi danni.

Respingeva le ulteriori domande risarcitorie proposte.

La sussistenza del demansionamento veniva desunta dal Tribunale da: - la perdita da parte del Dott. (OMISSIS) della direzione della Divisione Sinistri; - l'introduzione di una posizione intermedia, nella persona della Dott.ssa (OMISSIS), tra la sua e quella del Direttore Generale della Società, al quale in precedenza egli si rapportava direttamente; - la perdita della direzione del personale preposto alla sua divisione; - la perdita della funzione di controllo dei Centri di liquidazione sinistri; - la mancata ulteriore convocazione alle riunioni del Comitato Esecutivo.

Avverso tale sentenza proponeva appello il (OMISSIS), sostenendo che il Tribunale aveva ommesso di pronunciarsi su alcune voci di danno richieste ed errato per difetto nel quantificare il danno, con riferimento: - al danno professionale, al danno da perdita di chances e da mancato guadagno; al danno esistenziale e morale. Ha resistito la (OMISSIS), proponendo appello incidentale diretto alla riforma della sentenza di primo grado ed al rigetto della domanda attorea, con condanna del (OMISSIS) alla restituzione di quanto versatogli in esecuzione della sentenza impugnata.

Lamentava che il Tribunale non avesse motivato sul perché aveva ritenuto che le mansioni assegnate al Dott. (OMISSIS) di Responsabile Tecnico sinistri, in luogo di quelle precedenti di Responsabile sinistri, non fossero proprie della qualifica di dirigente di impresa di assicurazione da lui ricoperta, né aveva motivato sul perché le nuove mansioni non fossero equivalenti alle precedenti.

Con sentenza depositata il 5 settembre 2012, la Corte d'appello di Genova, in riforma della pronuncia gravata, respingeva la domanda proposta dal (OMISSIS) e lo condannava a restituire all'appellata le somme corrispostegli in esecuzione della sentenza impugnata, con gli interessi dal pagamento.

Riteneva la Corte di merito che le nuove mansioni affidate al (OMISSIS), responsabile del settore tecnico assicurativo e sinistri, (interessato da una profonda riorganizzazione aziendale, in cui sostanzialmente la sua posizione lavorativa era stata soppressa), non erano in contrasto con l'art 2103 codice civile, risultando professionalmente equivalenti a quelle svolte in precedenza.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il (OMISSIS), affidato a cinque motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la società con controricorso, poi illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 2103 e 2697 codice civile: erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha fatto gravare sul lavoratore l'onere della prova della dequalificazione professionale subita per effetto delle nuove mansioni attribuitegli.

Il motivo non merita accoglimento, posto che, a prescindere dalla circostanza che la sentenza impugnata non ha fondato, come chiarito in seguito, su tale circostanza la sua decisione, e' pacifico che l'onere di provare il demansionamento gravi sul lavoratore che lo deduca.

2. - Con il secondo motivo il (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 414 codice procedura civile, oltre ad insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia nella parte in cui ha ritenuto che il (OMISSIS) non avrebbe assolto all'onere di descrivere analiticamente le mansioni attribuitegli a far data dall'ottobre 2007.

Il motivo difetta di interesse, posto che l'affermazione al riguardo contenuta nella sentenza impugnata non assume, nel contesto motivazionale della pronuncia, alcun rilievo decisivo.

3. - Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'articolo 2103 codice civile, laddove ha ritenuto che il (OMISSIS) potesse essere legittimamente assegnato a mansioni richiedenti una minore competenza specifica, in base ad una nozione cd. dinamica di professionalita' ex articolo 2103 codice civile, che invece non consentiva in alcun caso di assegnare il lavoratore a mansioni di minor competenza rispetto alle precedenti, ne' rilevava la sentenza resa a sezioni unite dalla S.C. (sent. n. 25033/06), riguardando l'ipotesi di fungibilita' orizzontale prevista dalla contrattazione collettiva, ipotesi non sussistente nella specie.

Anche tale motivo e' infondato.

Ed invero seppure la sentenza impugnata ha fatto riferimento ad una nozione cd. dinamica della professionalita', in base alla quale sarebbero consentiti mutamenti anche non del tutto omogenei rispetto alla qualifica di appartenenza ed allo scopo di sviluppare le conoscenze ed infine la professionalita' del lavoratore, deve convenirsi che l'orientamento prevalente della S.C. ritiene che debba in ogni caso essere rispettato il bagaglio professionale che il lavoratore aveva prima del mutamento di mansioni, e che dunque nell'indagine circa tale equivalenza non e' sufficiente il riferimento in astratto al livello di categoria ma e' necessario accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del dipendente, salvaguardandone il livello professionale acquisito e garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacita' professionali. Cio' coerentemente all'insegnamento delle Sezioni Unite le quali hanno evidenziato che, "in sintesi, il baricentro della disposizione in esame (articolo 2103 codice civile), nella formulazione introdotta dallo Statuto dei lavoratori (Legge n. 300 del 1970, cit), e' la protezione della professionalita' acquisita dal prestatore di lavoro" (Cass. sez. un. 24.11.2006 n. 25033).

A tal fine l'indagine del giudice di merito deve essere infatti rivolta a verificare i contenuti concreti dei compiti precedenti e di quelli nuovi onde formulare il giudizio di equivalenza, da fondare sul complesso della contrattazione collettiva e delle determinazioni aziendali (cfr. in tal senso: Cass. sez. lav., 2.10.2002 n. 14150; Cass. sez. lav., 3.9.2002 n. 12821; Cass. sez. lav., 5.9.2003 n. 1300; Cass. sez. lav., 30.7.2004 n. 14666; Cass. sez. lav., 5.4.2007 n. 8596; Cass. sez. lav., 23.7.2007 n. 2007).

Cio' non di meno la sentenza impugnata, anche sotto tale profilo, mostra di avere esposto la tesi senza effettive ricadute sul decum, basato, come detto nella parte espositiva, sulla sostanziale equivalenza professionale delle nuove mansioni affidate al (OMISSIS) (responsabile del settore tecnico assicurativo e di tutte le attivita' tecniche riguardanti l'attivita' liquidativa, con gestione diretta dei liquidatori e con la gestione tecnico giuridica dei sinistri, attivita' logicamente ritenute primarie per un'impresa di assicurazione), inferendone dunque che i nuovi compiti (pacificamente rientranti nel livello contrattuale di inquadramento dirigenziale, con esercizio di effettivi e rilevanti poteri direttivi) consentivano al (OMISSIS) l'utilizzo dell'esperienza professionale pregressa, con valorizzazione peraltro dei connessi risvolti tecnici (pag. 14 sentenza).

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2103 codice civile, nella parte in cui la sentenza impugnata aveva legittimato la perdita del "ruolo centrale" che il (OMISSIS) aveva prima del 2007 con la ristrutturazione aziendale attuata dalla societa', senza alcuna accettazione del demansionamento Il motivo e' in larga parte inammissibile, risolvendosi nel censurare un vizio di motivazione della sentenza impugnata nel regime di cui al novellato n. 5 dell'articolo 360 codice procedura civile, comma 1.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e' esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e' possibile, in sede di legittimita', sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - e' segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, e' mediata, come nel caso in esame, dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. 16 luglio 2010 n. 16698; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Il motivo e' per il resto infondato, posto che la sentenza impugnata, come detto, non ha giustificato un demansionamento in conseguenza di una ristrutturazione aziendale (che tuttavia, non puo' sottacersi, accertata come avvenuta, ben avrebbe potuto comportare un giustificato licenziamento del (OMISSIS), stante la sua qualifica pacificamente ed effettivamente dirigenziale, cfr. da ultimo Cass. 18.3.14 n. 6230), bensì che le nuove mansioni, come sopra chiarito, non presentavano lesioni della professionalita' del lavoratore, comportando peraltro un ruolo di primaria importanza all'interno dell'azienda. Ha poi esattamente evidenziato l'irrelevanza della partecipazione (risultata peraltro saltuaria) del (OMISSIS) alle riunioni del Comitato Esecutivo, non riscontrando in tale partecipazione (accertata come solo episodica) un particolare rilievo quanto alla professionalita'. Trattasi di accertamenti di fatto rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, adeguatamente e congruamente motivati.

5.- Con il quinto motivo il (OMISSIS) denuncia la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine ad un fatto decisivo. Lamenta in sostanza, ancora, che la Corte di merito, pur avendo riconosciuto "un mutamento in pejus delle sue mansioni in ragione della perdita del suo ruolo centrale, aveva contraddittoriamente escluso il demansionamento lamentato". Anche tale motivo e' infondato in quanto, ripetesi, la sentenza

impugnata, pur avendo fatto ricorso a nozioni in tema di professionalita' innovative, e pur avendo incidentalmente osservato che con la nuova organizzazione aziendale il ruolo del (OMISSIS) mutò, "con perdita del ruolo centrale che egli aveva", non rende tale, assolutamente generico, rilievo decisivo nel contesto della motivazione (sicché l'odierna censura risulta sotto tale profilo anche inammissibile, non criticando l'effettiva ratio decidendi della decisione impugnata), consistendo quest'ultima nella adeguatamente accertata equivalenza professionale delle nuove mansioni, sia dal punto di vista obiettivo (inquadramento contrattuale) sia dal punto di vista soggettivo (rispetto della professionalita' acquisita).

6. - Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le alterne vicende della lite consigliano la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita'.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.